



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso SEZIONE TECNICA

Strada Provinciale n. 2 Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114
e-mail: ucportoscuso@mit.gov.it – cp-portoscuso@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 31/2016

ATTIVITA' DI COMPENSATORI DI BUSSOLA

- VISTO** l'articolo 141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991 n°445 inerente all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, il quale prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione debba essere effettuata da persone particolarmente competenti autorizzate dall'Autorità marittima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n° 388 Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, ed in particolare l'art. 7 dello stesso decreto stabilisce che in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima;
- VISTO** il decreto 5 agosto 2002, n°218, Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera ed in particolare l'art. 27.2 dello stesso Decreto stabilisce che la compensazione delle bussole di bordo deve essere effettuata da persone competenti autorizzate dall'Autorità marittima;
- VISTA** la circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n° 48 del 27.01.2004 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il dispaccio prot. N° DEM/3/SP 01100 in data 26 novembre 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale stabilisce che i soggetti esercenti le attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali non debbano essere iscritte in alcun registro tenuto da Autorità marittima o portuale;
- VISTE** le disposizioni per l'accertamento della particolare competenza da parte dei Compensatori di bussola; a suo tempo impartite dall'allora Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, con foglio d'ordini 10 maggio 1928, art. 1;
- VISTA** la propria ordinanza n. 02/2013 in data 18.01.2013, relativa alle attività esercitate all'interno dei porti ed in generale sul demanio marittimo, soggette alla vigilanza da parte del Comandante del Porto, ai sensi dell'art.68 1°comma del Codice della Navigazione;
- VISTA** la circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n° 101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il dp.n.0077079 in data 01.07.2015 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito dei chiarimenti circa lo svolgimento dell'attività in parola in più porti nazionali;

VISTI

gli art. 17, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare l'attività di compensatori di bussola all'interno del circondario marittimo di Portoscuso;

ORDINA

ARTICOLO 1

Coloro che intendono esercitare l'attività di compensatore di bussole nei porti e approdi ricedenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario marittimo di Portoscuso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti ed essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso:

- a) Cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n° 286;
- b) Titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW/95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale, con esclusione delle nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre
- c) Aver eseguito in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato almeno 10 compensazioni
- d) Iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti - ai sensi del R.D. 20.09.1934 n° 2011 e del Decreto Ministeriale 29.12.1979 - della Camera di Commercio in categorie attinente allo svolgimento delle attività di verifica e compensazioni di bussole;
- e) Non aver procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pene non inferiori a 3 (tre) anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, (art. 238 comma 4 del Regolamento al Codice della Navigazione) salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

L'interessato potrà produrre autocertificazione attestante la mancanza di addebito dei reati di cui all'art 238 comma 4, del Regolamento al Codice della Navigazione.

A tale scopo dovrà essere presentata a questa autorità marittima apposita istanza in bollo, contenente la generalità complete, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.

ARTICOLO 2

Per quanto attiene, alle autorizzazioni già rilasciate in base alle pregresse disposizioni, si procederà al rilascio dell'autorizzazione di cui all'allegato accluso alla circolare Titolo Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n° 101/2014 in data 17.02.2014, previo accertamento del requisito di cui al punto e) dell'articolo 1 della presente ordinanza.

I soggetti in possesso dell'autorizzazione in parola, rilasciata da altre Autorità Marittime, potranno esercitare l'attività di compensatore di bussole magnetiche anche nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoscuso, previa presentazione della "comunicazione di inizio attività" di cui all'ordinanza n.02/2013 richiamata nelle premesse, a cui dovrà essere allegata copia della citata autorizzazione.

ARTICOLO 3

L'autorità marittima procederà al ritiro dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

1. In caso di morte;
2. Rinuncia da parte dell'interessato;
3. Per pensionamento;
4. Per perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e) del sopra richiamato articolo 1.

ARTICOLO 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore dal giorno 1 novembre 2016 e la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ex art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del [sito istituzionale](#)

-

Portoscuso 18 ottobre 2016.

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Rocco CHIURI (*)**

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CHIURI ROCCO

ROCCO CHIURI
18 ott 2016 11:28

Bollo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO

VISTO D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 che all'articolo 141.6 sancisce che la compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n° 388 che all'articolo 7 stabilisce che in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima;

VISTO il decreto 5 agosto 2002, n° 218 che all'articolo 27.2 recita "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima;

VISTO l'istanza in data _____ con la quale Signor _____, nato a _____, il _____, e residente in _____, alla _____ via _____, Cod.Fiscale _____, chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussola;

VISTO la circolare Titolo "Sicurezza dalla Navigazione" – Serie Generale n°101 del 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di porto la quale ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;

CONSIDERATO che il Signor _____ è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)¹, b)¹, c)¹, d)¹ ed e)¹ della Circolare appena citata;

SI AUTORIZZA

**IL SIGNOR _____ AD ESERCITARE L'ATTIVITA' DI
COMPENSATORE DI BUSSOLE**

IL COMANDANTE

¹ Barrare le voci nel caso il richiedente operi sulla base di un'autorizzazione già concessa dall'Autorità Marittima prima dell'emissione della Circolare n°101 del 17/02/2014